



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI FERRARA

DECRETO DEL SINDACO

N. 6 DEL 13-07-2023

**Oggetto: INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RELATIVO ALLA
RESPONSABILITA' DELL'AREA TECNICO PROGETTUALE
MANUTENTIVA**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di luglio, il Dott. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di Sindaco

DECRETA

Premesso che:

- il Comune di Masi Torello non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018;
- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in

- deroga ad ogni diversa disposizione;
- con deliberazione di G.C. n. 28 del 31/03/2023 è stato approvato il nuovo ordinamento professionale in vigore dall'1/4/2023 ai sensi del CCNL 16/11/2022;

Visto il CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali stabilisce, in particolare gli artt. 16, 17, 18, 19 ("Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione");

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 35 del 16/05/2023 è stato approvato il regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE;

Dato Atto che:

- risulta ancora vacante il posto di Istruttore direttivo da assegnare all'Area Tecnico Progettuale Manutentiva;
- il Comune di Masi Torello ha stipulato un accordo con il Comune di Voghiera relativo al Piano di miglioramento Comuni di Masi Torello e Voghiera deliberato con GC n. 18 del 15/02/23;
- in un'ottica di collaborazione fra enti, il Comune di Voghiera ha accordato un periodo di utilizzo condiviso del dipendente Arch. Marco Zanoni, Specialista in attività tecniche, cat. D5, per sei ore settimanali;

Ritenuto opportuno, pertanto, alla luce della nuova organizzazione, provvedere ad affidare l'Area Tecnico Progettuale Manutentiva al relativo responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ed i compiti ad essa connessi, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 24 del 15/03/2001 e ss.mm.ii.;

Considerate le risultanze delle operazioni di graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione effettuate dal Nucleo di valutazione e risultanti dall'applicazione del regolamento di cui alla deliberazione G.C. n. 35 del 16/05/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il Codice disciplinare di cui agli artt. 71 e 72 del vigente CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022;
- il Codice di comportamento del Comune di Masi Torello approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 31/01/2023;
- la deliberazione di G.C. n. 8 del 31/01/2023 "Approvazione Piano integrato delle attività organizzative - PIAO 2023-2025" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 5 del CCNL 16/11/2022, che testualmente recita: *"Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale."*;
- l'art. 23 comma 5 del CCNL 16/11/2022 che prevede: *"Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*
 - *l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
 - *l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
 - *al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente."*;

Richiamato il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE, approvato con deliberazione di G.C, n. 35 del 16/05/2023,

DECRETA

1. Di conferire l'incarico di Elevata Qualificazione relativa alla responsabilità dell'Area Tecnico Progettuale Manutentiva, con decorrenza 17/07/2023 e fino al 31/12/2023, salvo possibilità di revoca anticipata, al dipendente Arch. Marco Zanoni, Specialista in attività tecniche cat. D - posizione economica D5, e di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. Di nominare, altresì, il suddetto dipendente Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679, di tutte le banche dati personali esistenti in tale Area;
3. Il dipendente, ha diritto alla retribuzione di posizione e di risultato previste per gli incarichi di Elevata Qualificazione nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dagli articoli 17 e 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
4. Il compenso, risultante da pesatura a cura del Nucleo di Valutazione, è determinato come segue:

- a. retribuzione di posizione: euro 8.300,00, fatta salva la possibilità di una nuova pesatura nel corso della durata dell'incarico;
- b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17 del CCNL funzioni locali 16/11/2022;
- c. compensi aggiuntivi previsti dagli articoli 17 e 23 del CCNL funzioni locali 16/11/2022;

In caso di utilizzo a tempo parziale, l'importo della retribuzione di posizione di cui alla succitata lettera a) e l'eventuale maggiorazione, verrà comunque riproporzionato in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa;

- 5. Di attribuire, al suddetto responsabile dell'Area Tecnico Progettuale Manutentiva, compiti di sostituzione, nei limiti delle proprie competenze con il supporto degli uffici preposti, in caso di assenza del responsabile dell'Area Contabile Amministrativa;
- 6. Di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni sostitutive di cui sopra, se la sostituzione è inferiore a 30 giorni lavorativi, non è previsto alcun trattamento economico accessorio oltre a quello percepito, intendendosi quest'ultimo già onnicomprensivo delle funzioni aggiuntive del presente atto;
- 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 35 del 16/05/2023, nonché quelle contenute nel CCNL vigente;
- 8. Di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 e che si provvederà alla loro pubblicazione sul sito pertinente di amministrazione trasparente;
- 9. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 10. Di notificare copia del presente decreto al Responsabile incaricato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Bizzarri Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa